

## IL SINDACO

Vista la nota PROT. N. 386 DEL 16-5-2016 del Servizio Veterinario del Distretto di MISTRAFIA dalla quale risulta che nell'allevamento sito in contrada LA OLFEO agro di MOTTA D'AFERMO, codice aziendale IT059ME015, si sono verificati casi di **Tubercolosi Bovina** negli animali di cui è proprietario il Sig. HASCARELLO ANTONIO nato a MISTRAFIA il 20-9-1977 e residente a MOTTA D'AFERMO in via/c.da PARLIARCELLI;

Visto il T.U. delle LL.SS. n. 1265 del 27.7.1934;

Visto il Regolamento di Polizia Veterinaria D.P.R. n° 320 dell' 8.02.1954;

Visto il Decreto n° 592 del 15.12.1995 e successive modifiche ed integrazioni concernente il piano nazionale di eradicazione della tubercolosi bovina e bufalina;

Visto il D.L.vo 196 del 22/05/1999;

Visto il D.A. n. 00519 del 12/4/02 recanti misure regionali per il controllo della brucellosi e delle altre malattie degli animali;

Visto il DPR 317/96 e s.m.i.;

Visto il Regolamento CE 1760/00 e successive modifiche e integrazioni recante norme in materia di anagrafe bovina;

Visto il DM 31/1/02 e successive modifiche e integrazioni concernente il funzionamento dell'anagrafe bovina;

Vista la Legge 833/78 ;

Visto il D.L.vo 502/92;

Visto il D.L.vo 517/93;

Viste le LL.RR. 30/93 e 33/94;

Visto il D.A. n° 13306 del 18.11.1994;

Visto il D.A. n° 2090 del 06.11.2013;

Visto il Regolamento CE 882/2004;

Considerata la necessità, più volte ribadita dalle disposizioni dell'Assessorato Reg.le della Salute, di mettere in campo azioni orientate alla eradicazione della tubercolosi negli allevamenti bovini;

Ritenuto che al fine di accelerare l'attività di eradicazione della tubercolosi è necessario procedere ad un rapido abbattimento dei capi risultati infetti alla malattia e al frequente riconrollo da parte del Servizio Veterinario degli allevamenti sede di focolaio;

## ORDINA

al Sig. HASCARELLO ANTONIO

meglio generalizzato in premessa, anche a ratifica delle misure già adottate dal Servizio Veterinario, di adempiere e rispettare quanto segue:

- 1) gli animali risultati infetti di Tubercolosi, come da allegato alla presente ordinanza e della quale fa parte integrante e sostanziale, marcati con un bolo endoruminale, recante identificazione elettronica da abbinare a quella della marca auricolare ufficiale, vanno isolati in separato ricovero sino alla loro macellazione o al loro abbattimento sotto controllo ufficiale;
- 2) L'abbattimento dei capi risultati infetti al controllo del 13-5-2016 nel più breve tempo possibile e, comunque, non oltre 15 giorni dalla data di notifica al proprietario/detentore da parte del Servizio Veterinario delle istruzioni tecniche di cui all'art. 9 del R.P.V. DPR 320/1954;
- 3) tutti i bovini di cui al mod. 2/33 del 13-5-2016 che deve essere notificato all'allevatore, e le altre specie sensibili presenti in azienda, sono posti sotto sequestro sanitario; è vietato qualsiasi movimento da e per l'azienda, salvo autorizzazione per l'uscita degli stessi destinati ad immediata macellazione, da rilasciare ai sensi del D.P.R. 320/54;
- 4) i passaporti e le cedole identificative dei bovini, previste dal DPR 317/96 e dal Reg. Cee 820/97, devono essere consegnati al Servizio Veterinario e posti sotto sequestro presso l'ufficio Veterinario del Distretto di MISTRAFIA; tali passaporti e cedole saranno riconsegnati all'allevatore solo per accompagnare i bovini destinati alla immediata macellazione;
- 5) la disinfezione dovrà essere così effettuata, sotto controllo ufficiale del Servizio Area C (SIAPZ) dell'ASP-ME:
  - nei locali senza animali : Gluteraldeide al 2% e/o composti fenolici in soluzione con acqua calda a 70°-80° al 3%;
  - nei locali senza animali - concimaia: Soda caustica al 2%;
  - nei locali con animali : Acido Paracetico al 1-2%;
  - nei Paddock-recinti: Cloruro di Calcio;
  - nelle sale di mungitura e per le attrezzature : Ipoclorito di sodio al 3%;
- 6) il divieto di impiego dei pascoli dove hanno pascolato animali infetti non prima di 60 giorni dall'allontanamento degli stessi;
- 7) la sistemazione del letame proveniente dai ricoveri o da altri locali di stabulazione utilizzati dagli animali in luogo inaccessibile agli animali dell'allevamento; il letame raccolto deve essere sottoposto ad appropriata disinfezione e conservato per almeno cinque mesi prima dell'uso, parimenti dicasi per i liquami di raccolta;
- 8) il divieto della monta naturale;

- 9) la mungitura degli animali sani prima di quella degli animali infetti o sospetti;
- 10) il latte proveniente dalle bovine infette prima dell'abbattimento può essere utilizzato, sotto la vigilanza del Servizio Veterinario dell'area "C" (SIAPZ), unicamente per l'alimentazione animale, all'interno dell'allevamento stesso, previo trattamento termico;
- 11) il latte degli animali sani, previa autorizzazione del Servizio Veterinario dell'area "C" deve essere raccolto in contenitori separati, identificati con appositi contrassegni e può essere utilizzato esclusivamente per la fabbricazione di latte trattato termicamente o di prodotti a base di latte, dopo essere stato sottoposto ad un idoneo trattamento termico da effettuarsi sotto il controllo del Servizio Veterinario dell'area "B" (SIAOA).  
Tuttavia detto latte può essere risanato direttamente nell'azienda di produzione, a condizione che l'azienda stessa sia in possesso di specifico impianto per il risanamento del latte autorizzato dalla autorità sanitaria locale e sotto il costante controllo del Servizio Veterinario della unità sanitaria locale competente per territorio;
- 12) i vitelli nati da madri infette devono essere allevati in condizioni di isolamento e sottoposti alle opportune prove diagnostiche previste all'allegato 1 del D.M.592/95 al fine di escludere l'eventuale trasmissione della malattia;
- 13) deve essere dato immediato avviso al Servizio Veterinario dell'ASP di Messina di ogni nuovo caso di malattia o di morte o di macellazione d'urgenza;
- 14) Qualora le misure sanitarie del presente provvedimento riguardino animali tenuti al pascolo brado/semi-brado, si farà ricorso all'accantonamento dei capi infetti o sospetti, isolandoli in una zona del pascolo o in un appezzamento di terreno appositamente recintato lontano da strade o corsi d'acqua;
- 15) Alla custodia degli animali posti sotto sequestro sanitario si nomina il Sig./ri HASCARELLO ANTONIO  
\_\_\_\_\_ come da istruzioni scritte, impartite dal Servizio Veterinario, in base all' art. 9 del D.P.R. 320/54;

#### DELEGA

Il Veterinario Dirigente SSA del Distretto di MISTRETTA a:

- autorizzare, ai sensi dell'art.14 del Reg. Pol.Vet. approvato con D.P.R. 8/2/54 N.320, e successive modificazioni, lo spostamento degli animali dal predetto allevamento per la macellazione.
- Rintraccio di eventuali bovini movimentati dall'azienda verso altri allevamenti, effettuando i controlli previsti e/o le comunicazioni ai servizi veterinari interessati.

La presente ordinanza va notificata al Sig. HASCARELLO ANTONIO.

La presente ordinanza sarà revocata dopo che tutti gli animali dell'allevamento hanno presentato esito negativo a due prove ufficiali secondo le vigenti normative.

Il Servizio Veterinario ( area "A" ; "B" ; "C" ) , i tecnici della prevenzione dell'ASP di Messina sono incaricati della esecuzione della presente ordinanza e possono avvalersi, quando necessita, della collaborazione delle forze di polizia e del Comando Carabinieri per la tutela della salute (NAS).

Salvo che il fatto non costituisca reato, la mancata osservanza alle prescrizioni della presente ordinanza, costituisce violazione dell'art. 358 del T.U.LL.SS. R.D. n. 1265 del 27/07/1934 sanzionato dall'art. 16, comma 1, del D.L.vo 22/05/1999, n. 196.

Avverso la presente ordinanza, in ottemperanza delle vigenti normative, si può ricorrere, entro i termini previsti, al Tribunale Amministrativo sezione di Catania (TAR) o in alternativa è concesso ricorso straordinario al Presidente della Regione Siciliana.



IL SINDACO

ATTO DI NOTIFICA

L'anno \_\_\_\_\_ giorno \_\_\_\_\_ del mese di \_\_\_\_\_ in \_\_\_\_\_

Il sottoscritto \_\_\_\_\_, con la qualifica di \_\_\_\_\_

ha notificato e dato copia del presente atto al Sig. \_\_\_\_\_

nato a \_\_\_\_\_ il \_\_\_\_\_ domiciliato a \_\_\_\_\_

via \_\_\_\_\_ n. \_\_\_\_\_

FIRMA PER RICEVUTA

IL NOTIFICATORE